



COMUNE DI TERME VIGLIATORE

(Città metropolitana di Messina)

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 14/03/2025, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.n. 267/2000)

Deliberazione n. 9 del 2/02/2025

OGGETTO: Conferimento incarico Avv. Giuseppe Imbesi per proposizione appello avverso la sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

L'anno duemilaventisei, il giorno 2 del mese di febbraio, alle ore 11.45 e seguenti, nella sede del Comune di Terme Vigliatore, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

	Nominativo	Funzione	Partecipa
1	Dott. Lucio Catania	Componente	In presenza
2	Dr.ssa Maria Leopardi	Componente	In presenza
3	Dott. Antonio Coppolino	Componente	In presenza

Partecipa alla riunione, nella qualità di segretario verbalizzante, Maria Presti;

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Terme Vigliatore (ME) con delibera consiliare n. 36 del 24 dicembre 2024, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 14 marzo 2025, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Terme Vigliatore, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 31 marzo 2025 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Terme Vigliatore eleggendo quale Presidente il Dott. Lucio Catania.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 252, comma 4, del citato Decreto legislativo 267/2000, l'Organismo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ossia entro il 31.12.2024;

PRESO ATTO che il Comune di Terme Vigliatore, con nota prot. 16180/2025 del 22 ottobre 2025, ha richiesto alla Corte dei Conti, un parere in materia di ripartizione delle competenze tra gestione ordinaria dell'Ente e gestione liquidatoria OSL;

PRESO ATTO che, in particolare, che il Comune ha chiesto

- a) se nella dicitura "Tutte le svariate obbligazioni che, pur se strictu iure sorte in seguito, costituiscono, comunque, la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto" possa essere ricompreso anche il conferimento di incarichi legali relativi a contenziosi, formalizzati successivamente alla dichiarazione di dissesto ma che sono la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto, si di competenza della gestione ordinaria dell'Ente o di competenza della gestione straordinaria dell'organismo di liquidazione;
- b) se, in caso di competenza della gestione liquidatoria, l'OSL debba conferire direttamente gli incarichi legali con copertura finanziaria a carico della massa passiva, oppure se gli incarichi possano essere conferiti dall'Ente, ferma restando la copertura finanziaria a carico della massa passiva;
- c) se, in alternativa e sempre in caso di competenza della gestione liquidatoria, la copertura debba essere limitata solo alle spese che maturino in costanza di dissesto, ossia per le singole fasi del contenzioso, in considerazione della presumibile lunga durata dei contenziosi che potrebbero andare oltre la data di approvazione del rendiconto dell'OSL;
- d) se, in caso di attrazione della materia alla gestione liquidatoria, le competenze dei legali siano soggette a decurtazione al pari delle altre poste comprese nella massa passiva o se possano essere liquidate per intero.

PRESO ATTO che, la Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, tramite il Portale Centrale Pareri, ha trasmesso il parere n. 250/2025/PAR adottata in Camera di Consiglio del 6 novembre 2025;

RILEVATO che la Corte dei Conti ha premesso di ritenere attratte nella gestione O.S.L. tutte le passività insorte, anche in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto, ma che siano espressione di fatti occorsi antecedentemente ad esso. Da questo principio consegue che l'organo competente ad adottare atti di conferimento di incarichi (costituzione in giudizio o appello sentenze di primo grado) relativi a contenziosi conseguenti direttamente e immediatamente da atti e fatti di gestione precedenti la data di dissesto è l'O.S.L.;

RILEVATO che per la Sezione Controllo della Corte dei Conti della Sicilia "appare perfettamente coerente con l'attribuzione legislativa di altri poteri gestori dell'O.S.L., come ad esempio il potere di dell'alienazione dei beni immobili, riconosciuto dal comma 9 dell'art. 255 del Tuel all'O.S.L.;

RILEVATO, ancora, che nel parere di cui trattasi, viene affermato che "gli incarichi legali legati a fatti e atti rientranti nella sua competenza saranno dallo stesso organo conferiti e graveranno contabilmente nella gestione separata attribuita allo stesso organo e cioè saranno coperti con la massa attiva dello stesso O.S.L. indicata secondo i criteri indicati analiticamente nel TUEL";

RILEVATO, infine, che la Corte dei Conti, nel citato parere, rileva che il corrispettivo spettante al professionista incaricato dall'O.S.L. nell'ambito della sua gestione non sia soggetto alla procedura di liquidazione dei debiti pregressi, trattandosi di spesa della gestione O.S.L. soggetta a rendicontazione;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato- Sez. V - n. 3712/2006;

VISTO il parere Sez. di Controllo Corte dei Conti Regione Sicilia n. 250/2025 del 6 novembre 2025 e depositato in segreteria in data 11 novembre 2025, in riscontro al quesito formulato dal Comune di Terme Vigliatore;

VISTE le manifestazione di interesse presentate a seguito di avviso pubblico di cui all'allegato A al Verbale di deliberazione n 31 del 24 Novembre 2025 di questo Organismo Straordinario di Liquidazione e i criteri di affidamento degli incarichi;

RICHIAMATI

- il titolo VIII, capi II e III del d. lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ed ii.;
- le Linee guida “Affidamento dei servizi legali” approvate con la deliberazione dell’ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018;

RILEVATO che, come da relazione e documentazione prodotta con nota n. 87 del 23 Gennaio 2026 dal Responsabile Area Amministrativa – Affari Generali, il Tribunale di Barcellona P.G. con sentenza n. 12/2026 ha condannato il Comune di Terme Vigliatore nel giudizio contro la Sig.ra Santina La rosa avente ad oggetto il sinistro del 16.12.2021, quindi, relativo ad un periodo antecedente alla data del 31 dicembre 2024 e quindi rientranti nella competenza dell’OSL di Terme Vigliatore; **PRESO ATTO** che, l’avv. Giuseppe Imbesi, nella qualità di legale del giudizio in primo grado ha formulato parere in cui evidenzia *“la soluzione più prudente e coerente con l’interesse complessivo del Comune è quella di proporre Appello”*;

PRESO ATTO che l’Avv. Giuseppe Imbesi ha espresso manifestazione di interesse a seguito di avviso pubblico di cui all’allegato A al Verbale di deliberazione n 31 del 24 Novembre 2025 con l’inoltro, altresì, di *Curriculum vitae* datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e l’espressa indicazione di presa conoscenza e di accettazione dell’ avviso e di ogni sua condizione;

VALUTATA la necessità di farsi rappresentare da un legale per la proposizione dell’appello il cui termine breve è fissato in data 18.02.2026

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 76/2020, comma 2, che definisce le procedure per l’affidamento delle attività di esecuzione dei servizi e forniture, prevedendo *l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.*

ACCERTATO che dall’esame del curriculum che l’Avvocato Imbesi è un professionista di particolare competenza nella materia che qui interessa;

RITENUTO quindi di affidare l’incarico di rappresentanza legale nel giudizio de quo all’Avv. Giuseppe Imbesi, per la proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 12/2026 del Tribunale di Barcellona P.G., i motivi sopra descritti;

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di conferire incarico di patrocinio legale all’Avv. Giuseppe Imbesi per i motivi indicati in premessa e che qui s’intendono riportati;
2. di stabilire il compenso complessivo spettante al legale come sopra nominato, per la difesa innanzi al giudice di Appello, in conformità agli importi minimi stabiliti dal vigente regolamento comunale sugli incarichi legali;

3. di impegnare la somma di cui sopra dando atto che la spesa conseguente al presente atto sarà a carico degli oneri della liquidazione;
4. di autorizzare il Sindaco del Comune di Terme Vigliatore a sottoscrivere apposita procura alle liti e all'Ufficio contenzioso del comune a predisporre tutti gli atti gestionale, compreso il disciplinare e quanto previsto dal regolamento comunale, per l'espletamento del mandato in argomento;
5. Demandare all'Ufficio di Segreteria del Comune di Terme Vigliatore l'onere di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione.

Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Letto, approvato e sottoscritto

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante

(Sig.ra Maria Presti)



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania

Dott.ssa Maria Leopardi

Dr Antonio Coppolino

